

# TERZO SETTORE E IMPATTO FISCALE DELLA PRE AUTORIZZAZIONE UE

A cura di  
**ERNESTO GATTO**

# LE CONSEGUENZE PER GLI ETS DELL'AUTORIZZAZIONE UE



Mentre le norme di natura civilistica e contabile del Cts sono già da tempo entrate in vigore in quanto connesse all'effettivo avvio del portale Runts (operativo dal 22/11/2021)



Invece le norme di natura fiscale entreranno in vigore dal 2026, inizio del periodo d'imposta successivo al pervenimento dell'autorizzazione UE (che è arrivata il 7 marzo scorso)

# LO STATO DELL'ARTE SUL FRONTE CIVILISTICO (1/2)

Per quanto riguarda Odv e Aps il processo di trasmigrazione automatica disciplinato dall'art. 54 del Cts si è concluso e quindi tutti gli enti sono già da tempo iscritti al Runts



Per questi enti l'obbligo di rispettare i nuovi schemi di bilancio decorre dal 2021 e il Dm 106 del 2020 obbliga gli uffici del Runts a richiedere in sede d'iscrizione gli ultimi due bilanci

Odv e Aps, a differenza di altri Enti (Associazioni e Fondazioni), non potrebbero scegliere di stare fuori dal Runts e per questo possono fare a meno di inserire l'acronimo Ets nella denominazione



In particolare gli ultimi due bilanci devono essere approvati (obbligo di allegare le relative delibere di approvazione) ed essere eventualmente riclassificati secondo i nuovi schemi rigidi

## LO STATO DELL'ARTE SUL FRONTE CIVILISTICO (2/2)

Le Onlus avranno invece tempo per decidere se iscriversi o meno al Runts fino al 31/03 dell'anno successivo a quello di pervenimento dell'autorizzazione UE (quindi > 31/03/2026)



Se la Onlus non si iscrive al Runts entro la predetta data, la stessa dovrà devolvere a fini di pubblica utilità tutto il patrimonio netto che si è creato negli anni in cui è stata tale

Nelle more si continueranno ad applicare le norme (più favorevoli) del DI 460/97 sia sul fronte delle imposte dirette che dell'Iva e se la Onlus è un ente associativo anche la Legge 398/91



La legge 104/2024 ha eliminato l'obbligo di devoluzione del patrimonio per le ex Onlus impossibilitate ad iscriversi al Runts ad esempio in quanto soggette al controllo delle PP.AA.

# LO STATO DELL'ARTE SUL FRONTE FISCALE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



Si potrebbe pensare che l'Autorizzazione UE abbia un impatto soltanto sugli ETS iscritti al Runts ma in realtà non è assolutamente così, sia sul fronte delle imposte dirette che delle indirette



Ad esempio dall'inizio del periodo d'imposta successivo all'Autorizzazione UE gli enti associativi (ad eccezione delle Asd) perderanno comunque l'aggancio alla Legge 398/91



Sul fronte dell'IVA le disposizioni dell'art. 10 (esenzione) oggi applicabili alle Onlus, diverrebbero applicabili agli ETS non commerciali con la necessità, per le prime, di adeguarsi

# LO STATO DELL'ARTE SUL FRONTE FISCALE PER GLI ETS (1/2)



Tra le novità che impatteranno sulle scelte degli Ets segnaliamo l'incompatibilità della legge 398/91 con l'iscrizione al RuntS



La soglia del 6% nella marginalità delle attività d'interesse generale oltre cui si presume la commercialità dell'Ets



La facoltà, prevista solo per gli Ets, di avvalersi dei due regimi forfettari previsti dagli artt. 80 e 86 del Cts



Ai fini Iva i nuovi criteri di esenzione ex art. 10 premiano esclusivamente gli Ets di natura non commerciale

# LO STATO DELL'ARTE SUL FRONTE FISCALE PER GLI ETS (2/2)



Scatta dal 2026 la presunzione di non commercialità per le attività svolte dalle Fondazioni Ets ex IPAB



Le Imprese Sociali potranno mandare in esenzione da tassazione Ires tutto l'utile accantonato alla specifica Riserva indivisibile



Le associazioni iscritte al Runtts non saranno più tenute alla trasmissione del Modello Eas per decommercializzare i corrispettivi specifici versati dai soci



Non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipo-catastali i trasferimenti a titolo gratuito in favore degli Ets

# NUOVO REGIME IVA DELLE ASSOCIAZIONI (1/2)

Oggi sul fronte delle associazioni si sta applicando in Italia una normativa Iva sui corrispettivi specifici versati dai soci non compatibile con il diritto comunitario



L'art. 4 Dpr 633/72 prevede l'esclusione da Iva delle prestazioni effettuate dalle associazioni nei confronti dei soci dietro versamento di un corrispettivo specifico



Ciò ha determinato la diffusa abitudine, da parte delle associazioni che svolgono esclusivamente operazioni escluse da Iva, di non aprire nemmeno la partita Iva



Il diritto comunitario prevede invece che gli Stati membri, ad alcune condizioni, possono consentire che tali prestazioni siano **esenti** e non **escluse** da iva



# NUOVO REGIME IVA DELLE ASSOCIAZIONI (2/2)

La notevole differenza sta nel fatto che le operazioni esenti devono comunque essere certificate ai fini Iva con fattura o documento commerciale mentre quelle escluse NO



Addirittura le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di Aps sia nei confronti di soci che di non soci passano da un regime Iva di esclusione ad imponibilità con aliquota al 10%



Il DL. 215/2023 ha prorogato dal 1^ luglio 2024 al 1^ gennaio 2025 il termine dal quale le prestazioni di servizi verso i propri soci diventeranno esenti e non più escluse da Iva



In sostanza il passaggio da esclusione ad esenzione Iva riguarda le prestazioni di carattere istituzionale svolte nei confronti dei soci dietro versamento di corrispettivi specifici

# OPZIONE PER LA DISPENSA EX ART. 36-BIS DPR 633/72

Le associazioni al fine di limitare l'impatto dei nuovi adempimenti Iva possono optare per la dispensa dagli adempimenti in materia d'Iva prevista per chi effettua operazioni esenti



La dispensa riguarda gli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione Iva e Lipe, l'opzione si effettua nel quadro VO della dichiarazione Iva relativa all'anno precedente al passaggio



Resta fermo l'obbligo di emettere la fattura nei riguardi del cessionario o committente che la richiede ed è interdetta la possibilità di detrarre analiticamente l'Iva sugli acquisti



Difficilmente si potrà operare tale scelta qualora vengano effettuate altre operazioni imponibili in quanto si perderebbe comunque il diritto alla detrazione analitica dell'Iva su tutti gli acquisti

# INCIDENZA NON COMMERCIALITÀ DEGLI ETS NEL MONDO IVA

Potrebbe accadere che un Ets svolga un'attività non commerciale ai fini reddituali ma rilevante ai fini Iva, ciò accadrà tutte le volte che le prestazioni di servizi o le cessioni di beni saranno dietro corrispettivo specifico

Quindi la valutazione circa la rilevanza ai fini Iva delle operazioni effettuate andrà fatta prima dell'avvio dell'attività, mentre la rilevanza ai fini delle II.DD. delle stesse operazioni si dovrà valutare a fine anno

Numerosi Ets potrebbero essere costretti alla presentazione della dichiarazione Iva ma non della dichiarazione dei redditi, mentre ai fini Irap prevarranno le eventuali agevolazioni dei regolamenti regionali

# QUANDO UN ETS RISCHIA LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS (1/2)

Un Ets non rischia la cancellazione dal Runts se svolge una o più attività d'interesse generale producendo un utile rilevante perché in questi casi al più rischia lo spostamento nell'alveo degli Ets commerciali con alcune conseguenze in ambito fiscale tra cui il divieto di accesso al regime forfettario ex art. 80

Invece il rischio di cancellazione sarebbe concreto qualora l'Ets dovesse registrare proventi derivanti dalle attività diverse da quelle d'interesse generale (Sez. B del Rendiconto) che eccedono sia il 30% delle entrate complessive che i  $\frac{2}{3}$  dei costi complessivi ivi compresi i costi figurativi

# QUANDO UN ETS RISCHIA LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS (2/2)

In quest'ultimo caso l'Ets eviterebbe la cancellazione dal Runts soltanto se nell'anno successivo riuscisse a ripristinare il corretto rapporto tra le attività «nobili» e le attività diverse recuperando interamente lo scostamento

Esempio



Nel 2024 i ricavi da attività diverse sono stati pari al 40% delle entrate complessive e al 70% dei costi complessivi, nel 2025 l'Ente dovrà conseguire ricavi da attività diverse  $< 20\%$  delle entrate complessive ovvero  $< 62\%$  dei costi complessivi

# DISPOSIZIONI IVA PER GLI ETS (1/2)

L'art. 10 Dpr 633/72 sostituirà dal 2025 ai nn. 15, 19, 20 e 27 la parola «*Onlus*» con la parola «*Ets non commerciale*» creando un rischio di imponibilità Iva delle prestazioni svolte da Ets che svolgono attività di interesse generale

**Art.10, n.15)** Prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati

**Art. 10, n. 19)** Prestazioni di ricovero e cura compresa la somministrazione di medicinali

**Art. 10, n. 20)** Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, didattiche di ogni genere anche per la formazione e riconversione professionale

**Art. 10, n. 27/ter)** Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti etc...

Il problema nasce dall'Art. 79 Cts che definisce non commerciali gli Ets che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di interesse generale a titolo gratuito o dietro il pagamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi

# DISPOSIZIONI IVA PER GLI ETS (2/2)

Oggi tali prestazioni di servizi sono esenti da Iva se svolte da Onlus ma non si chiede alle Onlus di lavorare gratuitamente o in perdita



Domani (dal 2026) con la piena entrata in vigore delle norme fiscali del Cts, taluni Ets, che mostrano corrispettivi superiori ai costi effettivi, dovranno applicare le aliquote Iva



Bisogna al più presto togliere le parole «non commerciali» dalle richiamate disposizioni normative

Perché il rischio concreto è che a pagare lo scotto dell'applicazione dell'Iva saranno gli utenti

# L'OBLIGO E L'UTILITÀ DI INVIARE IL MODELLO EAS (1/3)

Il Mod. EAS deve essere trasmesso dalle Associazioni e dalle Ssd telematicamente entro 60 giorni dalla costituzione ovvero entro il 31 marzo per le variazioni intervenute nell'anno precedente se non precedentemente comunicate all'Agenzia delle entrate

Il Mod. EAS deve essere trasmesso dalle Associazioni che richiedono ai propri soci corrispettivi specifici per cessioni di beni o prestazioni di servizi connesse con gli scopi statuari al fine di rendere non imponibili ai fini delle imposte dirette ed Iva tali proventi



# L'OBLIGO E L'UTILITÀ DI INVIARE IL MODELLO EAS (2/3)

Con l'entrata in vigore della Riforma, gli ETS iscritti al RUNTS sono stati esonerati dalla trasmissione di tale modello, in quanto le relative informazioni sono fornite attraverso quest'ultimo mezzo di comunicazione telematica (indipendentemente dall'autorizzazione UE)

Il Mod. EAS può essere trasmesso usufruendo della cosiddetta «*Remissione in bonis*» entro il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di scadenza del termine, versando la sanzione di € 250 (codice 8114) **NON** ravvedibile

# L'OBLIGO E L'UTILITÀ DI INVIARE IL MODELLO EAS (3/3)

Fino al 04/09/2023 le Asd/Ssd riconosciute dal Coni hanno dovuto inviare il Modello EAS in forma semplificata limitandosi a compilare il primo riquadro con i dati anagrafici ed i soli punti 4, 5, 6, 20, 25 e 26 del secondo riquadro

Dal 05/09/2023 sono esonerate dall'obbligo di invio del modello le Asd/Ssd iscritte al RASD (anche se non iscritte al Runts) rendendo quindi un lontano ricordo l'obbligo di trasmissione del modello (art. 6, co. 6/bis DL. 39/2021)

In sostanza a regime il Modello EAS dovrà essere trasmesso soltanto dalle associazioni non iscritte né al Runts e né al Rasd al fine di decommercializzare e rendere così non imponibili ad Iva sia le quote associative periodiche che le tasse d'iscrizione mentre invece i corrispettivi specifici versati dai soci dal 2026 saranno imponibili

# LA VOLONTÀ DI MANTENERE I BENEFICI DELLA LEGGE 398/91

Oggi possono optare per le disposizioni della legge 398/91 tutte le associazioni (non i Comitati, le Fondazioni o gli Enti religiosi) con proventi commerciali nell'anno precedente non superiori a € 400.000



Dall'anno successivo a quello dell'autorizzazione UE

Dal 2026 la legge 398/91 sarà preclusa alle associazioni che si iscriveranno al RuntS e a quelle diverse dalle ASD che non vi si iscriveranno (culturali, pro-loco, etc.)

# LE CARATTERISTICHE DELLA LEGGE 398/91 (1/3)

- La Legge 398/91 costituisce oggi un vantaggio per gli enti associativi con proventi commerciali nell'anno precedente < € 400.000 che optando per tale legge, **versano forfettariamente il 50%** dell'iva incassata su fatture/ corrispettivi;
- Sul fronte delle imposte dirette la Legge 398/91 consente di applicare ai proventi commerciali **un coefficiente di redditività del solo 3%** maggiorato di proventi finanziari e plusvalenze;
- Tale regime forfettario consente anche una lunga serie di semplificazioni: esonero dalla tenuta dei registri Iva, dalla dichiarazione annuale Iva, dalle comunicazioni trimestrali LIPE e dalla compilazione degli ISA

## LE CARATTERISTICHE DELLA LEGGE 398/91 (2/3)

- I vantaggi di tale norma potranno essere mantenuti ancora per l'intero 2025 ma, con la piena entrata in vigore del Cts, dal 2026, gli enti associativi che si iscriveranno al Runts perderanno la facoltà di permanenza nel regime agevolato;
  - Di contro, al di fuori del Runts, **potranno mantenere i benefici della Legge 398/91 esclusivamente le Asd/Ssd iscritte al RASD**
- 
- Con l'ingresso nel Runts le associazioni ex legge 398/91 perderanno l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dovranno dotarsi di Registratore Telematico;
  - La circolare 18/E/2018 ha chiarito che la mancata opzione alla Siae è superata dal comportamento concludente ferma restando la sanzione formale di € 250

## LE CARATTERISTICHE DELLA LEGGE 398/91 (3/3)

- L'opzione per la Legge 398/91 si perfeziona con raccomandata a/r alla Siae competente per territorio e successiva conferma nel quadro VO della Dichiarazione dei redditi (perché la dichiarazione annuale Iva non deve essere trasmessa);
- In caso di superamento del limite di incassi di € 400.000 l'associazione entra nel regime ordinario ai fini Ires, Irap e Iva dal mese solare successivo e quindi avrà una dichiarazione Iva che conterrà soltanto le movimentazioni dei mesi successivi al superamento ed una dichiarazione dei redditi e Irap con due moduli (forfait e ordinario) relativi ai due diversi periodi;
- L'associazione in questione ritroverà l'obbligo di compilazione degli ISA soltanto dall'esercizio successivo al superamento della soglia di ricavi

# I NUOVI REGIMI FORFETTARI INTRODOTTI DAL CTS (1/3)



L'ingresso nel Runtts consentirà, a talune condizioni, l'accesso degli Ets ai favorevoli regimi forfettari previsti dagli artt. 80 e 86 del Cts basati sui coefficienti di redditività



Il regime forfettario di cui all'art. 80 è applicabile a tutti gli **Ets non commerciali** e si fonda sui coefficienti di redditività per la determinazione del reddito d'impresa



Ad esempio le Pro-loco stanno valutando l'ingresso come Aps per accedere al regime forfettario ex art. 86 e decommercializzare i corrispettivi versati dai soci



Il regime forfettario di cui all'art. 86 è applicabile soltanto a **Odv e Aps** (anche commerciali) con un limite massimo di proventi commerciali di € 130.000

# I NUOVI REGIMI FORFETTARI INTRODOTTI DAL CTS (2/3)

<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>ART. 80 CTS</b>
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	7%
<i>Proventi commerciali da € 130.001 ad € 300.000</i>	10%
<i>Proventi commerciali oltre € 300.000</i>	17%
<b>Altre attività</b>	
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	5%
<i>Proventi commerciali da € 130.001 ad € 300.000</i>	7%
<i>Proventi commerciali oltre € 300.000</i>	14%

Coefficienti di redditività ai fini II.DD.

Regime applicabile a tutti gli Ets non commerciali



# I NUOVI REGIMI FORFETTARI INTRODOTTI DAL CTS (3/3)

<b>Organizzazioni del volontariato</b>	<b>ART. 86 CTS</b>
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	1%
<i>Proventi commerciali oltre € 130.000</i>	Passa a regime Art. 80
<b>Associazioni di promozione sociale</b>	
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	3%
<i>Proventi commerciali oltre € 130.000</i>	Passa a regime Art.80

Coefficienti di redditività ai fini II.DD.

**Regime applicabile a Odv e Aps con proventi commerciali < € 130.000**

# IMPLICAZIONI IVA DEI DUE REGIMI FORFETTARI EX ARTT. 80 E 86 CTS



Il regime forfettario di cui all'art. 80, che è accessibile a tutti gli Ets NON commerciali indipendentemente dal loro volume di proventi, NON presenta alcuna implicazione IVA



Il regime ex art. 86 (accessibile solo ad Odv e Aps con proventi commerciali < € 130.000) prevede di operare fuori campo Iva esattamente come un forfettario Ditta o Professionista individuale



Esonero da dichiarazione Iva, Lipe, Registri Iva ma non da fatturazione e certificazione corrispettivi

# IL CONFRONTO CON IL REGIME FORFETTARIO DELL'ART. 145 DEL TUIR

<b><i>Prestazioni di servizi</i></b>	<b>ART. 145 TUIR</b>
<i>Proventi commerciali fino ad € 15.494</i>	15%
<i>Proventi commerciali da € 15.494 ad € 500.000</i>	25%
<b><i>Altre attività</i></b>	
<i>Proventi commerciali fino ad € 25.823</i>	10%
<i>Proventi commerciali da € 25.823 ad € 800.000</i>	15%

E' chiaro che questo regime forfettario è meno favorevole dei nuovi regimi del Cts sia perché prevede coefficienti di redditività più elevati ma anche perché il 1<sup>a</sup> scaglione di proventi è estremamente ridotto

# LA DE-COMMERCIALIZLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ETS

NO IVA

NO IVA

Ai sensi dell'art.79, comma 4 del Cts, non concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito:

- Le somme derivanti da raccolte pubbliche **OCCASIONALI** di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, anche attraverso la cessione di *beni di modico valore o di servizi ai sovventori*;
- I contributi e gli apporti della Pubblica Amministrazione finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale dell'ente



NO IVA

Infine non concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote periodiche versate dai soci a condizione che non assumano la caratteristica del corrispettivo (assenza del sinallagma)

# LE CATEGORIE DI REDDITI PER GLI ETS

Una delle caratteristiche più rilevanti degli enti non commerciali è certamente la differenziazione dei redditi imponibili per categorie:

Redditi fondiari

L'ETS concede in locazione dei fabbricati

Redditi diversi

L'ETS noleggia occasionalmente un macchinario

Redditi di capitale

L'ETS riceve dividendi da azioni quotate

Redditi d'impresa

L'ETS gestisce un negozio di strumenti musicali

# ESEMPIO DI ETS COMMERCIALE

€ 350.000	Proventi attività di formazione	Art. 5 Cts	In perdita
€ 160.000	Proventi attività socio-sanitaria	Art. 5 Cts	In utile
€ 210.000	Proventi attività ristorante	Art. 6 Cts	Non rileva

L'Ets è commerciale perché i proventi dell'attività «nobile» remunerativa (€ 160.000) sommati ai proventi delle attività diverse (€ 210.000) sono prevalenti rispetto a quelli dell'attività «nobile» non remunerativa (€ 350.000)

Si noti come non abbia importanza che l'attività di ristorazione sia in utile o in perdita, ciò è irrilevante perché trattasi comunque di attività commerciale

# ESEMPIO DI ETS NON COMMERCIALE

€ 350.000	Proventi attività di formazione	Art. 5 Cts	In perdita
€ 160.000	Proventi attività socio-sanitaria	Art. 5 Cts	In utile
€ 180.000	Proventi attività ristorante	Art. 6 Cts	Non rileva

L'Ets non è commerciale perché i proventi dell'attività «nobile» remunerativa (€ 160.000) sommati ai proventi delle attività diverse (€ 180.000) sono inferiori ai proventi dell'attività «nobile» non remunerativa (€ 350.000)

Si noti come non abbia importanza che l'attività di ristorazione sia in utile o in perdita, ciò è irrilevante perché trattasi comunque di attività commerciale

# CLAUSOLE DI TRASPARENZA E DEMOCRATICITÀ

## Art. 148 Tuir

1

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione



# CLAUSOLE DI TRASPARENZA E DEMOCRATICITÀ

**Art. 148 Tuir**

**2**

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

# CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI CON I PROPRI SOCI (1/2)



Sia dentro che fuori dal Runts le quote associative non concorrono a formare il reddito se lo statuto contiene le clausole di democraticità richieste dall'art. 148 del Tuir



Per le associazioni non iscritte al Rasd né al Runts l'invio del Mod. Eas consente di detassare ai fini II.DD. e Iva anche i corrispettivi specifici versati dai soci per le attività statutarie

# CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI CON I PROPRI SOCI (2/2)



Dal 2026, con l'iscrizione al Runts, solo le Aps si garantiranno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci, dagli associati, dai familiari e dai conviventi degli stessi



Sempre dal 2026, fuori dal Runts, tale privilegio sarà mantenuto solo dalle Asd iscritte al Rasd che abbiano uno Statuto rispettoso delle regole di democraticità di cui all'art. 148 del Tuir

# LE SCELTE STRATEGICHE DELLE ASD TRA LEGGE 398/91 ED ISCRIZIONE AL RUNTS

Se le Asd decideranno di iscriversi al Runts, esse perderanno dal 2026 la possibilità di avvalersi del regime di cui alla legge 398/91 ma naturalmente quelle con proventi commerciali > € 400.000 non avranno questo dilemma in quanto sarebbero comunque fuori dal regime in questione



Certo, restare fuori dal Runts potrebbe di contro compromettere i rapporti con la P.A. (comodato di palestre, convenzioni, accreditamenti, bandi pubblici, etc...) fermo restando che la variabile iscrizione al Runts non incide sulla fruizione del 5 x mille che spetta loro a prescindere



In definitiva sembra di poter affermare che, laddove non abbiano solidi rapporti con la P.A. ed abbiano conseguito proventi commerciali inferiori a € 400.000, le Asd dovrebbero prediligere la NON iscrizione al Runts in modo da garantirsi il permanere della legge 398/91 e viceversa. Fermo restando che, come in tutti i regimi forfettari, qualora il conto economico analitico si mostri in pareggio e vi sia una cospicua Iva detraibile analiticamente, potrebbe risultare più conveniente iscriversi al Runts

# LE VALUTAZIONI D'IMPATTO SPECIFICHE PER LE ONLUS (1/3)

Le Onlus avranno diversi motivi per iscriversi al Runt, ma probabilmente lo faranno all'ultimo momento per lucrare fino in fondo le attuali disposizioni fiscali di estremo favore



Oggi le Onlus devono le loro fortune fiscali (ai fini Iva e II.DD.) al fatto che sono esenti Iva e non imponibili Ires i proventi da attività svolte nei confronti di soggetti svantaggiati (in termini fisici, psichici, sociali o finanziari)

D'altronde è bene ricordare che «Onlus» è una qualificazione fiscale e non giuridica, esse infatti a monte sono giuridicamente di sicuro qualcos'altro (associazioni, fondazioni, cooperative, etc...)



Le Onlus manterranno gli attuali vantaggi fiscali sino alla fine dell'esercizio in cui interverrà l'autorizzazione UE (presumibilmente **fino al 31/12/2025**) ma nei tre mesi successivi dovranno iscriversi al Runt o diventare qualcos'altro

# LE VALUTAZIONI D'IMPATTO SPECIFICHE PER LE ONLUS (2/3)

Le Onlus transiteranno al Runts per scongiurare la devoluzione a fini di pubblica utilità del patrimonio netto incrementale formatosi durante l'iscrizione all'anagrafe regionale



Ma l'obiettivo forse più importante delle attuali Onlus è quello di trovare un modo per mantenere la decommercializzazione delle cessioni e/o prestazioni oggi svolte nei confronti dei soggetti svantaggiati

Il secondo motivo è legato al mantenimento del regime di esenzione Iva ex art. 10 Dpr 633/72 (come Ets non commerciali) per talune attività che le Onlus normalmente svolgono



All'uopo soccorre l'art. 18-comma 1 del DL 112/2017 che prevede per le imprese sociali la non imponibilità ad Ires degli utili destinati ad apposite riserve da utilizzare per lo svolgimento dell'attività statutaria


# LE VALUTAZIONI D'IMPATTO SPECIFICHE PER LE ONLUS (3/3)



Tutto ciò considerato, si ritiene che le Onlus farebbero bene a mantenere gli attuali benefici previsti dagli artt. 10 e seguenti del DL. 460/97 fino alla fine del 2025 iscrivendosi al Runtts nei primi tre mesi del 2026



In ogni caso la nuova normativa fiscale sarà retroattiva all'inizio del 2026



Infatti l'art. 34 del Dm. 106/2020 ha fissato per le Onlus al 31/03 dell'anno successivo a quello di pervenimento dell'autorizzazione UE il termine per iscriversi al Runtts

# LE PROSSIME PROBABILI MODIFICHE SUL FRONTE FISCALE



Eliminare il sistema retributivo di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap per le attività non commerciali svolte dagli Ets, costrette oggi a versare l'imposta sulla sommatoria di retribuzioni (anche a tempo indeterminato), co.co.co. e prestazioni occasionali



Estendere l'esenzione Iva ex art. 10 del Dpr 633/72 anche agli Ets commerciali per talune prestazioni in ambito sociale, didattico e sanitario in quanto a pagare le conseguenze dell'assoggettamento ad Iva sarebbero i fruitori e non certo gli Ets prestatori dei servizi



**Grazie e  
arrivederci**